COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 Del 29/12/2020

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 E TARIFFE TARI 2020

L'anno duemilaventi questo giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:20 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta pubblica di 1° convocazione

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti n. 7 come segue:

		Presente	Assente
PIERO FRANCO CASULA	Sindaco	X	
ALFONSO MARRAS	Consigliere		X
PIETRINA ADDIS	Consigliere	X	
MAURA MARONGIU	Consigliere	X	
MARIA CARMEN MARIANI	Consigliere	X	
PAOLA PINTUS	Consigliere	X	
MARCO NAITANA	Consigliere	X	
MARIA GIOVANNA CAMPUS	Consigliere	X	
ALESSANDRO CAMPUS	Consigliere	X	
FEDERICO LEDDA	Consigliere	X	
ANNA MARIA CARLINI	Consigliere		X
VINCENZO VADILONGA	Consigliere	X	
ROSALIA ACCA	Consigliere		X
CLAUDIA MASTINU	Consigliere		X
DANIELA MARIA BRUNDU	Consigliere		X
ALESSANDRO NAITANA	Consigliere		X
SALVATORE SANNA	Consigliere		X

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del seguente punto all'ordine del giorno:
Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 e tariffe TARI anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); - l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del comma 683- bis al comma 1 della legge n. 147/2013 che recita. "In considerazione della necessità di acquisire il piano *finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e* i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO:

- l'articolo 107 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che: Il termine per la

determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147 è differito al 30 giugno 2020".

- l'art. 148 del D.L.34/2020 c.d. "Dl Rilancio" che dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedendo così l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine del 31 luglio 2020;
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 che ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

ACCERTATO CHE il termine per l'approvazione del PEF del servizio rifiuti e relative tariffe 2020 è per quanto su dettagliato fissato entro il 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:
-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari:

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

CONSIDERATO che:

- il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2020 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);
- Il servizio di smaltimento del Comune di Bosa è a tariffa fissa, con maggiorazione da adeguamento Istat a cadenza annuale (nel Caso di Bosa tale adeguamento avviene ogni ottobre)
- La verifica del limite di crescita come sotto sintetizzata è correlata all'adeguamento Istat annuale, quindi rientrante nei limiti stabiliti dall'Autorità:

Verifica del limite di crescita

rpi_a	**1,70**
coeff. di recupero di produttività - $\mathbf{X_a}$	**0,00**
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $\mathbf{QL_a}$	**0,00**
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $\mathbf{PG_a}$	**0,00**
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p	**1,70**
(1+p)	**1,0170**
$\sum T_a$	**2.299.913,04 €**
$\sum T_{a-1}$	**2.250.061,30 €**
$\sum$Ta/ $\sum$Ta-1	**1,02**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	**2.288.312,34 €**
delta ($\sum T_a$ - $\sum T_{max}$)	**11.600,70 €**

DATO ATTO CHE il soggetto gestore per il Comune di Bosa, ECONORD SPA, cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, ha trasmesso il documento acquisito al Protocollo n. 20303 del 23/12/2020;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 composto da:

1) PEF2020;
2) Relazione di accompagnamento;
3) Dichiarazione di veridicità del gestore a firma del Legale Rappresentante della EcoNord Spa;

RILEVATO che:

-ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

-L'integrazione apportata dall'Ufficio attiene i soli oneri derivanti dal CAR comunale euro 12.597,17 e L'iva in ragione del 10% sul Costo del servizio di raccolta e smaltimento pari a complessivi euro 213.988,38;

-per l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente dall'art. 6 della Deliberazione ARERA debbano intendersi attribuite ai Comuni affidanti;

-spetta al Comune di Bosa la Validazione del PEF inoltrato dalla Econord Spa ed in particolare al servizio Ambiente/Igiene Ambientale che ha provveduto all'affidamento del servizio mediante gara a pubblica evidenza;

-Con Nota PG n. 20238 del 23/12/2020 Il Servizio Comunale di Igiene Ambientale ha trasmesso, a firma

dell'Arch. Diligu Gian Piero, la dichiarazione attestante la validazione del PEF 2020 come trasmesso dalla Econord Spa;

VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata della -dichiarazione, ai sensi del d P R 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
-relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VERIFICATO inoltre che gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono formalmente corretti e comunque rispondenti alla regola dell'affidamento del servizio a costo fisso oltre maggiorazione Istat da computarsi a cadenza annuale;

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI 2020 si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità (come da tabella di verifica dei predetti limiti su dettagliata);

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020, all'approvazione del PEF da parte di ARERA, riservandosi di intervenire sull'articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora ci fossero rilievi;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

-CHE per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
-CHE tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;
-CHE, in riferimento al 2020 si è tenuto conto:

- dell'emergenza da Covid-19 e del fatto che la predetta ha influito negativamente sui flussi economico-monetari delle varie tipologie di utenza;
- Della stima ministeriale del minor gettito Tari commisurata alla' emergenza Covid-19 in euro 173.291,76;
- Della previsione Regolamentare che consente all'ente con riferimento all'anno 2020 di venire in contro alle categorie (codici Ateco) maggiormente colpite dall'emergenza durante le chiusure di legge;

- Di contemperare le esigenze di ristoro intervenendo anche a favore delle utenze domestiche e non solo su quelle non domestiche

CONSIDERATO pertanto che;

- su un PEF complessivo di euro 2.299.911,85, l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa ed alla quota variabile della tariffa, al lordo delle riduzioni è così sintetizzabile:

	QF	**QV**	**TOTALE COSTI UT D**
UTENZE DOMESTICHE	€ 1.066.639,32	€ 543.298,98	€ 1.609.938,30

	QF	**QV**	**TOTALE COSTI UT ND**
UTENZE NON DOMESTICHE	€ 457.131,09	€ 232.842,46	€ 689.973,55

	QF	**QV**	**TOTALE COSTI**
TOTALE COSTI	€ 1.523.770,41	€ 776.141,44	€ 2.299.911,85

- E' intendimento dell'ente utilizzare il minor gettito Tari 2020, derivante da emergenza Covid, come stimato dal Ministero in euro 173.291,76, a ristoro di tutte le utenze tari, a partire da quelle categorie che come da previsione regolamentare abbiano subito forti ripercussioni a seguito delle chiusure imposte dalla vigente normativa;
- Le riduzioni applicabili, con un residuo di euro 7,70, ammontati a complessivi euro 173.291,76 saranno così ripartite:
  1) Euro 91.853,91 a beneficio delle utenze non domestiche (su un costo complessivo del servizio per l'utenza in parola di euro 689.973,55);
  2) Euro 81.430,15 a beneficio delle utenze domestiche (su un costo complessivo per l'utenza in parola di euro 1.609.938,30);
  3) Euro 7,70 residuo non ripartibile da destinare ad economia;

RITENUTO di determinare per l'anno 2020 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione in formato tabella predisposta dall'ufficio;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/5/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/5/2020 si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

SENTITA l'esposizione dell'Assessore Marongiu;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità Tecnico-Contabile del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49, 147bis e 153 del D.lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2020 predisposto dal soggetto gestore Econord composto da:

- PEF2020;

- Relazione di accompagnamento;
- Dichiarazione di veridicità del gestore a firma del legale rappresentante della Econord Spa;

2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 inclusi gli Oneri derivanti da CARC (euro 12.597,17) ed Iva di legge al 10% sul servizio (euro 213.988,38) è pari a complessivi € 2.299.913,04 da coprire con l'applicazione della TARI, secondo l'elaborazione delle tariffe predisposta dall'ufficio;

3) di prendere atto che per il solo 2020, in ragione dell'eccezionalità degli eventi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19 si provvederà all'utilizzo del minor gettito Tari 2020 pari ad euro 173.291,76 (ristorato ex art 106 DL 34/2020 ed appositamente stanziato in parte spesa a tal fine) attraverso la seguente ripartizione

- ✓ Euro 91.853,91 a beneficio delle utenze non domestiche (su un costo complessivo del servizio per l'utenza in parola di euro 689.973,55);
- ✓ Euro 81.430,15 a beneficio delle utenze domestiche (su un costo complessivo per l'utenza in parola di euro 1.609.938,30);
- ✓ Euro 7,70 residuo non ripartibile da destinare ad economia;

4) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

5) di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti;

6) Di trasmettere i provvedimenti di cui sopra all'Arera per la validazione degli atti, considerando i ricavi indicati quali "prezzi massimi" per l'applicazione della tariffa e che la stessa risulta compatibile con i limiti fissati dalla predetta autorità in ragione del fatto che il servizio, reso a costo fisso risulta maggiorato annualmente del solo adeguamento Istat;

7) Di dare atto che il quadro complessivo della TARI 2020 è stato redatto sulla base di ulteriori chiarimenti e disposizioni dettati dall'Arera ad oggi noti;

8) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Si dà atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente.

==========

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 28/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

==========

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 28/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

==========

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to PIERO FRANCO CASULA

IL Segretario COMUNALE
F.to DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.